

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione del Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 131

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (*Esame e rinvio*) ..... 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 134

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

##### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

**Audizione del Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al Ministro Provenzano.

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione*

*territoriale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ugo PAROLO (LEGA), Davide GARIGLIO (PD) e Dario BOND (FI), nonché i senatori Bianca Laura GRANATO (M5S), Rosa Silvana ABATE (M5S), Erica RIVOLTA (LEGA), Ruggiero QUARTO (M5S), Francesco MOLLAME (M5S), Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) e Virginia LA MURA (M5S).

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione territoriale*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro Provenzano e dichiara conclusa l'audizione.

##### **La seduta termina alle 9.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

**La seduta comincia alle 9.50.**

**DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.**

**C. 2325 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, ricorda anzitutto come il provvedimento, di portata assai ampia, appaia riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*) della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva: armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione), nonché quelle di competenza concorrente: sostegno all'innovazione dei settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di comunicazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala in primo luogo, l'articolo 1, comma 7, che affida a un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione, in concreto, della tipologia di dati reddituali dei

dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati.

Rileva come, al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali.

L'articolo 5, comma 4, proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.

L'articolo 6, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti, da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies* del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 7, comma 10, prevede che i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica siano stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (meglio noto come « sblocca-cantieri ») nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione siciliana, prevedendo, in particolare: che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal decreto « sblocca-cantieri » per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infra-

strutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal decreto-legge n. 34 del 2019. La finalità è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È infine introdotta una disposizione relativa alle assunzioni a tempo determinato per le sole province.

Rileva come al riguardo, potrebbe risultare opportuno chiarire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.

L'articolo 18 reca misure procedurali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni nel triennio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale, a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2). Tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omoge-

neità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali e concorre alla gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto dalle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, rileva come potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo.

L'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019.

A tale proposito sottolinea la necessità di chiarire le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021.

L'articolo 25, comma 2, nel prevedere uno stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento in materia, dispone che la quota di tale stanziamento destinata alle regioni (pari al 20 per cento) sia ripartita con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 30 prevede l'adozione, entro il 30 aprile 2020, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016. Tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartiti in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento).

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 31 concerne un contributo attribuito alla regione Sardegna dall'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2019. A seguito dell'accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020, il suddetto contributo costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.

L'articolo 38 introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano. La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) a sostegno dei

piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni.

L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato. Le modalità applicative saranno definite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Si prevede inoltre la costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un'unità di coordinamento per il monitoraggio dell'attuazione; all'Unità parteciperanno anche i rappresentanti di ANCI e UPI. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, alla luce degli elementi che emergeranno nell'esame.

Alla luce delle osservazioni svolte chiede di poter rinviare il seguito dell'esame per poter meglio ponderare gli aspetti evidenziati.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.